APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

# Art. 9 (Convenzione)

Spetta al fondo provinciale dell'Istria la somma concordata di L. 100.000 per addizionali provinciali maturate sino ai termini di sgombero sia rispetto ad immobili situati nei territori passati, sotto sovranita' jugoslava, sia rispetto alle persone ivi esistenti, incassate e non versate o prescritte e non incassate.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 |
| Estremi | Legge 22 dicembre 1932, n. 2070 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it